

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Nell'interesse del Sig. **GIUSEPPE LEVITA**, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) l'8.3.2007 e residente in Via Vespri n. 51, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), C.F. LVTGPP07C08A638C, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Starvaggi, C.F. STRPLA65L11I199R, del Foro di Patti, pec avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it e dall'Avv.to Ubaldo Musarra, C.F. MSRBLD89P21I199T, del Foro di Messina, pec avvubaldomusarra@pec.it ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. Paolo Starvaggi, estratto da Reginde, avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it e che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo pec avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it tel. 0941/701236, fax 0941704554

- Ricorrente -

CONTRO

Il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (Mur), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Lungotevere Thaon di Revel, n. 76;

L'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del Rettore pro tempore, con sede in Messina, Piazza Pugliatti, n. 1;

il **CINECA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO)

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

FUGGETTA FEDERICA, residente in via Nuova Buffa, 15/b Palermo, 90149; punteggio conseguito nelle prove 120,50, posizione in graduatoria n. 17327, CdL in Medicina e Chirurgia;

D'AMICO ANNA, residente in via Giorgio Rizzo, Milazzo (ME), 98057; punteggio conseguito nelle prove 120,50; posizione in graduatoria n. 17337; CdL in Medicina e Chirurgia.

- *controinteressati* -

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

- della graduatoria definitiva nazionale (**doc. n. 1**) relativa all'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) per l'A.A. 2025/2026, pubblicata in data 21 gennaio 2026, nella parte in cui non include il ricorrente tra gli ammessi e ne decreta la definitiva esclusione;
- del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 (**doc. n. 2**), recante ***“Ammissione alle graduatorie di merito nazionali per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”***, nella sua interezza e, in particolare, degli articoli 1 e 2, per i motivi esposti in narrativa;
- del Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025 (**doc. n. 3**), recante ***“Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”***, e in particolare dell'art. 6, comma 3, nella parte in cui prevede l'arrotondamento del punteggio solo in caso di superamento della soglia di sufficienza;
- della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia - LM-41, A.A. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata University a decorrere dalle ore 16:00 dell'8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi.
- del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione del ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione dello stesso al secondo semestre;

- dell'esclusione dal corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata University e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo.
- degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute dal ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi.
- del verbale della commissione esaminatrice e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la valutazione della prova di Chimica sostenuta dal ricorrente, con particolare riferimento al quesito n. 29, e il conseguente punteggio attribuito.
- di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove (**con particolare riguardo alla prova di Fisica del secondo appello**), nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive.
- del D.M. MUR n. 454 del 16 luglio 2025, recante criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito, per quanto occorra e nei limiti della sua rilevanza nel rapporto di presupposizione/connessione con gli atti impugnati;
- del D.M. MUR n. 557 del 4 agosto 2025, recante modifiche sul meccanismo di scoring/penalizzazione delle risposte errate, per quanto occorra.
- del D.M. MUR n. 600 del 7 agosto 2025, recante determinazione dei posti disponibili per l'A.A. 2025/2026, per quanto occorra.
- delle Linee guida MUR del 16 ottobre 2025 (**doc. n. 4**) per lo svolgimento degli esami del Semestre aperto, nonché ogni ulteriore istruzione operativa uniformante, per quanto occorra.
- della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra.

e per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad essere ammesso, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) per l'A.A. 2025/2026 presso l'Università degli Studi di Messina;

previa sospensione

dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, con adozione di ogni misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito, e in particolare l'ammissione con riserva del ricorrente al corso di studi di interesse.

IN FATTO

Il Sig. Levita, odierno ricorrente, nutrendo un profondo interesse per le discipline mediche, si iscriveva per l'A.A. 2025/2026 al nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, denominato “*semestre filtro*”, introdotto dal D.M. n. 418 del 30 maggio 2025.

In conformità con la normativa, il ricorrente frequentava il semestre filtro presso l'Università degli Studi di Messina, sostenendo gli esami di profitto previsti dall'art. 4 del citato decreto: **Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia.**

All'esito del primo appello, svoltosi in data 20 novembre 2025, il Sig. Levita conseguiva i seguenti punteggi:

- Biologia: **18.90/30** (esame superato) (**doc. n. 5 e 6**).
- Chimica: **17.90/30** (esame non superato) (**doc. n. 6bis**)
- Fisica: **6.90/30** (esame non superato).

Avvalendosi della possibilità di sostenere un secondo appello per gli insegnamenti non superati, come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. n. 418/2025, il ricorrente si sottoponeva nuovamente alle prove di Chimica e Fisica in data 10 dicembre 2025, ottenendo i seguenti risultati:

- Chimica: **16.00/30;**
- Fisica: **13.30/30.**

In base alla disciplina originaria del concorso, l'ammissione alla graduatoria nazionale di merito era subordinata al superamento di tutti e tre gli esami, con un punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuno di essi (art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025).

Tuttavia, con un'iniziativa del tutto inattesa, unilaterale e successiva allo svolgimento di entrambe le sessioni d'esame, il Ministero dell'Università e della Ricerca emanava il D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025.

Tale decreto modificava in itinere e con effetto retroattivo i criteri di formazione della graduatoria, introducendo la possibilità per i candidati che non avessero superato le prove al secondo appello di “ri pescare” il voto del primo, anche se insufficiente, e creando un sistema di graduatorie a sezioni con punteggi bonus differenziati, palesemente ideato per colmare i numerosi posti rimasti vacanti.

Il ricorrente, all'esito della pubblicazione della graduatoria, ha appreso dal punteggio conseguito, **pari a 118,90**, e dalla posizione in graduatoria, pari a 20.037 (**come risultante dalla penultima graduatoria doc. n. 7 – graduatoria dell'8 gennaio 2026**) di non aver diritto all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e, in particolar, a seguito dell'ultima graduatoria, pubblicata in data 21.01.2026, il Sig. Levita apprendeva che l'ultimo soggetto ammesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (LM-41) conseguiva un punteggio pari a **120,50**.

Il ricorrente, nel frattempo, dimostrando la propria preparazione e il proprio merito, superava l'esame di Fisica, **conseguendo la votazione di 26/30 e, addirittura, sosteneva l'esame di Chimica, conseguendo un punteggio pari a 30/30**, e, grazie al superamento di questi esami, formalizzava la propria iscrizione al corso di studi affine Biotecnologie (**doc. n. 8**).

Ritenendo i provvedimenti impugnati gravemente illegittimi e lesivi del proprio diritto allo studio, il Sig. Levita intende adire questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo, deducendo i seguenti motivi in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO COMPETITORUM, LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.). ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA. ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 1115/2025.

Il D.M. n. 418/2025, quale lex specialis della procedura selettiva, delineava un percorso chiaro e non equivocabile.

L'art. 6, comma 4, prevedeva la possibilità di ***“rinunciare alla votazione ottenuta in ciascun esame per poterlo sostenere nuovamente all'appello successivo”***.

Tale facoltà implica, secondo i principi generali che governano le procedure concorsuali, che il nuovo esame sostituisca integralmente il precedente, con il relativo punteggio che diviene l'unico valido ai fini della valutazione.

Il Ministero, tuttavia, con il D.M. n. 1115/2025 emanato quando i “giochi erano ormai fatti”, ha stravolto tale regola.

L'art. 1 di tale decreto ha introdotto la possibilità per i candidati di *“accettare il punteggio conseguito nel primo appello”* **qualora non avessero superato il secondo.**

Si tratta di una modifica sostanziale e retroattiva delle regole del concorso, in palese violazione del principio tempus regit actum e della cristallizzazione della lex specialis.

Tale anomala procedura, che consente di scegliere il risultato più favorevole tra due tentativi, non era in alcun modo prevista dal bando originario e lede irrimediabilmente la par condicio competitorum.

Il ricorrente, come tutti i candidati, ha pianificato la propria strategia di studio e di esame basandosi sulle regole note al momento dell'iscrizione.

L'introduzione postuma di un meccanismo di *“ripescaggio”* altera l'equilibrio della competizione e tradisce il legittimo affidamento riposto dai partecipanti nella stabilità delle norme procedurali.

L'illegittimità della modifica retroattiva delle regole di gara, operata in palese spregio del principio di intangibilità della lex specialis, trova conferma nella consolidata giurisprudenza

amministrativa, secondo cui nelle procedure concorsuali prevale il **"principio della intangibilità delle regole concorsuali"** proprio al fine di non alterare, a gara già in corso, la par condicio tra i concorrenti.

Un mutamento delle regole che avvantaggi alcuni partecipanti a discapito di altri è, pertanto, da considerarsi illegittimo.

Nel caso di specie, l'introduzione postuma della possibilità di **"ripescare"** il voto del primo appello non solo ha violato tale principio, ma ha generato un meccanismo premiale, il cosiddetto sistema dei *"bonus fasce"*, intrinsecamente irragionevole.

Come emerge da un'analisi comparata delle posizioni in graduatoria, tale sistema ha di fatto azzerato il punteggio complessivo effettivamente conseguito dai candidati, premiando il mero conseguimento di una o più sufficienze a prescindere dal valore assoluto della prestazione.

Si è così verificata la paradossale situazione per cui candidati con un punteggio complessivo reale inferiore a quello del ricorrente sono stati ammessi, mentre quest'ultimo, pur avendo dimostrato una preparazione complessivamente superiore, è stato escluso.

Tale modifica in itinere ha irrimediabilmente leso anche il legittimo affidamento riposto dai candidati, tra cui l'odierno ricorrente, nelle regole originarie del concorso.

La strategia di preparazione e di svolgimento della prova è stata infatti pianificata sulla base di una *lex specialis* che è stata poi unilateralmente e imprevedibilmente alterata dall'Amministrazione.

È di lapalissiana evidenza che, se fosse stato noto sin dall'inizio che sarebbe stato sufficiente conseguire anche una sola sufficienza per beneficiare di un meccanismo di recupero, i candidati avrebbero potuto calibrare diversamente il proprio impegno, concentrandosi su alcune materie a discapito di altre.

La violazione dell'affidamento è dunque manifesta e contribuisce a viziare irrimediabilmente l'intera procedura valutativa.

L'illegittimità del D.M. n. 1115/2025 è resa ancor più evidente dalla sua palese finalità: come si evince dal preambolo, il decreto è stato emanato per **“assicurare [...] la copertura di tutti i posti disponibili”**.

Ciò configura un chiaro sviamento di potere, in quanto la modifica delle regole non è stata dettata da un interesse pubblico alla selezione dei più meritevoli, bensì dalla necessità pragmatica di riempire i posti vacanti, sacrificando i principi di legalità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel caso che ci occupa, l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ha inciso in modo pregiudizievole sulla posizione giuridica della parte ricorrente, la quale, attenendosi scrupolosamente alle previsioni originarie contenute nel bando, ha consapevolmente deciso di non mettere a rischio il punteggio conseguito al primo appello (18,90 all'esame di Biologia), evitando di esporsi alla possibilità di riportare un'insufficienza nella successiva prova.

Tale condotta, improntata a diligenza e affidamento nelle regole vigenti al momento della scelta, ha comportato, in concreto, l'impossibilità per il ricorrente di esercitare alcuna opzione in ordine al punteggio da considerare ai fini della graduatoria.

Il Consiglio di Stato, su analoga fattispecie, ha evidenziato che ***“l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati alle maggiori o minori possibilità derivanti dal cambio delle regole in corso ossia fattori non ponderabili ex ante”*** (***Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541***).

Ed ancora ha evidenziato che in tal modo *“non solo si lede l'eguaglianza tra i candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio (diritto sancito anche dall'art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU, Carta europea dei diritti dell'uomo, a tenore del quale “il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno”), atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, ma si lede anche il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l'esito della selezione dei migliori. **Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un***

criterio meritocratico, senza consentire alle Università la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.)” (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

Ne è derivata, dunque, una sostanziale rinuncia forzata alla possibilità di conseguire un risultato superiore in occasione del secondo appello e, conseguentemente, alla potenziale acquisizione di ulteriori 11,10 punti, con evidente incidenza sia sul punteggio complessivo sia sulla posizione finale in graduatoria.

Al ricorrente, pertanto, andrebbe assegnato il punteggio massimo che avrebbe potuto conseguire se e qualora la prova fosse stata ripetuta e dunque aggiungendo, al punteggio di cui alla graduatoria, **la differenza tra quanto ottenuto ed il detto punteggio massimo (nel caso che ci occupa ai 18.90 andrebbero aggiunti 11.10).**

**II. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA (ART. 3 COST.).
ECESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MANIFESTA ILLOGICITÀ.
ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.M. N. 418/2025.**

L'art. 6, comma 3, del D.M. n. 418/2025 stabilisce che ***“ai fini della determinazione del voto d'esame per la carriera dello studente, i punteggi conseguiti nelle prove si arrotondano all'unità più prossima solo qualora lo studente abbia superato l'esame conseguendo un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30)”***.

Tale disposizione introduce una palese e ingiustificata disparità di trattamento.

Al primo appello, il ricorrente ha conseguito nella prova di Chimica un punteggio di 17.90 (**doc. n. 6bis**). Se la regola dell'arrotondamento fosse stata applicata in modo uniforme e ragionevole, **tale punteggio sarebbe stato arrotondato a 18, consentendogli di superare l'esame.**

La scelta di limitare il beneficio dell'arrotondamento solo a chi ha già raggiunto la sufficienza è manifestamente illogica e irragionevole.

L'arrotondamento è un criterio matematico che serve a gestire i decimali e non può essere trasformato in uno strumento per creare soglie arbitrarie.

Non vi è alcuna ragione logica per cui un punteggio di 18.10 debba essere arrotondato a 18 e un punteggio di 17.90, sostanzialmente equivalente in termini di preparazione, **debba invece determinare il mancato superamento della prova.**

La disposizione in oggetto si pone in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, determinando una irragionevole disparità di trattamento tra candidati versanti in situazioni sostanzialmente identiche. Essa, infatti, introduce un meccanismo applicativo idoneo a generare effetti differenziati non sorretti da adeguata giustificazione, in violazione del principio di eguaglianza formale e sostanziale.

La medesima previsione si rivela, altresì, incompatibile con il principio di proporzionalità, in quanto una differenza meramente infinitesimale di punteggio viene a produrre una conseguenza eccessivamente afflittiva e sproporzionata, quale l'esclusione o la mancata ammissione, incidendo in modo significativo e definitivo sul percorso accademico del candidato.

Nel caso di specie, qualora la disciplina in materia di arrotondamento fosse stata uniformemente applicata a tutti gli studenti, la parte ricorrente avrebbe conseguito un punteggio complessivo certamente superiore, nonché una più favorevole collocazione in graduatoria. In particolare, i voti riportati negli esami di profitto – Biologia da 18,90 a 19, Chimica da 17,90 a 18 e Fisica con valutazione insufficiente ma con attribuzione di debito formativo e possibilità di recupero – avrebbero consentito il superamento delle soglie rilevanti ai fini dell'immatricolazione, con conseguente concreta probabilità di accesso al corso prescelto.

Ne deriva che l'effetto preclusivo determinatosi in danno del ricorrente risulta frutto di un'applicazione normativa irragionevole e sproporzionata, lesiva dei principi costituzionali richiamati e dell'affidamento legittimamente riposto nella parità di trattamento tra candidati.

III. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI E MANIFESTA ILLOGICITÀ. ILLEGITTIMITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CHIMICA PER ERRORE NELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 29.

Senza recedere dalle considerazioni di cui al motivo 1) e 2) del presente ricorso, gli scriventi procuratori rappresentano, in via subordinata, la palese erroneità di uno dei quesiti della prova di Chimica.

Il quesito n. 29, come attestato anche da autorevoli enti specializzati nella preparazione ai test di ammissione (quale TestBusters, **doc. n. 9**), **risulta formulato in modo fuorviante e ambiguo, inducendo in errore il candidato.**

Si riporta il testo del quesito in questione:

“18. Il pH è il logaritmo del _____ della concentrazione molare di idrogenioni (ioni idrossonio, H O)”.

Al quesito in questione, corrispondente alla domanda n. 29 del test somministrato a parte ricorrente, il candidato indicava come possibile risposta “prodotto”.

Secondo l'Ente specializzato **“Il pH è definito come l'opposto del logaritmo della concentrazione di idrogenioni ($pH = -\log [H_3O^+]$)”.**

Il commento dell'Ente è chiaro: **“A nostro avviso il quesito manca solo del meno per descrivere la formula/definizione del pH. Tuttavia dire “il logaritmo DEL negativo della concentrazione” è diverso da dire “il logaritmo negativo della concentrazione” o “l'opposto del logaritmo della concentrazione”. Una parola che avrebbe potuto colmare il vuoto è “valore” anche se risulterebbe banale e troppo generica. A nostro avviso questa rimane una domanda ambigua”.**

Parte ricorrente, inoltre, al fine di confermare ulteriormente l'ambiguità del quesito contestato, ha chiesto un'espressa consulenza di parte (**doc. n. 10**) alla Prof.ssa Gabriella Ciona, docente a tempo indeterminato di Scienze Naturali, Chimica e Geografia presso l'Istituto di Istruzione Superiore “E. Medi” di Barcellona Pozzo di Gotto, esperta nella materia in oggetto, la quale, come da perizia, ha concluso che ***“il quesito somministrato nel test presenta una formulazione incompleta e scientificamente imprecisa.***

Infatti: - la frase non specifica che il logaritmo è “decimale”; non viene indicato che il logaritmo è negativo; la struttura della frase “il logaritmo del ... della concentrazione molare” non consente di ricostruire correttamente la definizione scientifica”

La Consulente, nel prosieguo, che ***“nel contesto di un test selettivo, ogni quesito deve soddisfare criteri fondamentali ovvero univocità della risposta corretta, chiarezza semantica e rigore scientifico. Nel caso di specie tali requisiti non risultano rispettati, poiché la definizione risulta troncata e incompleta, la frase non consente di ricostruire la definizione standard di pH e la struttura del quesito può generare incertezza interpretativa tra candidati correttamente preparati [..] Alla luce delle considerazioni esposte, si può affermare che la definizione scientifica di pH richiede esplicitamente il riferimento al logaritmo decimale negativo della concentrazione degli ioni H^+/H_3O^+ ; il quesito oggetto di contestazione non riporta tali elementi essenziali: la frase proposta nel test non consente di ricostruire una definizione corretta e completa [..] Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il quesito contestato presenti un vizio di formulazione tale da comprometterne la validità valutativa”***.

Il ricorrente ha fornito una risposta che è stata considerata errata, con conseguente applicazione di una penalità sul punteggio finale.

Secondo i calcoli forniti, **l'annullamento di tale quesito errato comporterebbe la rimozione del malus di -0,10 punti e una rimodulazione del punteggio conseguito nel primo appello, per la materia di Chimica, pari a 18.00.**

Tale rettifica, non soltanto consentirebbe al candidato di ottenere due sufficienze su tre **ma persino di ottenere 337 punti da sostituire/aggiungere al punteggio di cui alla graduatoria e che gli consentirebbe persino di superare il punteggio complessivo degli ultimi soggetti collocati utilmente in graduatoria ed immatricolatisi proprio presso l'Università di Messina!**

Sul punto, codesto On.le T.A.R. con sentenza n. 4485 del 2025, ha chiaramente affermato che **“nell’ambito di una prova così strutturata, questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sull’estraneità di alcuni quesiti alle materie indicate dal medesimo bando di concorso, ha reiteratamente affermato che «la prova di resistenza non può che calcolarsi facendo riferimento al punteggio che il ricorrente avrebbe potuto conseguire laddove gli fossero stati somministrati quesiti conferenti rispetto alle materie previste dal bando. A ritenere diversamente, il candidato destinatario di un questionario con domande scorrette sarebbe ingiustamente penalizzato, quando il mancato raggiungimento della soglia minima è dipeso proprio dal non aver risposto a dette domande.** Neanche può ritenersi che una tale soluzione pregiudichi le finalità proprie della prova preselettiva o arrechi pregiudizio agli altri concorrenti. Se, infatti, scopo della prova preselettiva è quello di costituire “complessivamente” uno sbarramento ai fini dell’accesso alle successive fasi concorsuali, senza contribuire in alcun modo a determinare la posizione in graduatoria del candidato, la presenza nel questionario di quesiti estranei alle materie indicate nel bando (che, inducendo il candidato a non rispondere, non ottenendo alcun punto, o a rispondere in maniera non corretta, incorrendo in una conseguente decurtazione del punteggio, gli impediscano – in concreto – il raggiungimento del punteggio minimo necessario) rende illegittimo l’ostacolo frapposto rispetto all’accesso alle prove concorsuali, con la logica conseguenza che l’accertamento dell’inidoneità in concreto del questionario a consentire il superamento dello sbarramento da parte del candidato determina l’ammissione tout court e in sovrannumero del soggetto ingiustificatamente penalizzato al prosieguo nelle operazioni concorsuali» (ex multis, Tar Roma, I-quater, 5 giugno 2024, n. 11477; id., 20 maggio 2024, n. 10003; id., 9 febbraio 2024, n. 2544). **Nel caso di specie, il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 24,70, sul quale ha evidentemente inciso anche la risposta «253» data al quesito n. 11 in discussione, dall’amministrazione ritenuta errata e posta, quindi, a fondamento della decurtazione di 0,33 punti”.**

Di conseguenza, il punteggio del ricorrente nella prova di Chimica del primo appello passerebbe da 17.90 a 18.00, **determinando il superamento dell'esame.**

Ed ancora occorre rammentare le sentenze del TAR Lazio n. 2540 del 2024 e n. 2544 del 2024 che risultano estremamente chiare nell'applicare esplicitamente la **"prova di resistenza"**.

Nella sentenza n. 2540/2024, codesto On.le T.A.R. affermava che ***“orbene, rispetto alla prova preselettiva della procedura de qua, ritiene il Collegio che la “prova di resistenza”, calcolata nei sensi già indicati, debba ritenersi superata dal ricorrente considerando che le domande n.37 e n.40 gli hanno precluso la possibilità di ottenere il punteggio aggiuntivo di 2 punti che, sommato al punteggio assegnato di 25,02, gli avrebbe consentito di superare il punteggio minimo di 25,69, indispensabile per superare la soglia di sbarramento prevista ed essere ammesso a partecipare al prosieguo delle prove selettive (ottenendo il punteggio di 27,02)”***.

È principio consolidato in giurisprudenza che il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica della P.A. è ammesso in caso di vizi macroscopici quali la manifesta illogicità, l'irragionevolezza o l'errore di fatto (***cf. ex multis TAR Lazio, Sez. III, sent. n. 7810/2024***).

Nel caso di specie, la natura fuorviante del quesito, avvalorata da pareri tecnici esterni, costituisce un vizio di tale gravità da inficiare la correttezza della valutazione.

L'erronea valutazione, avendo impedito al ricorrente di raggiungere la soglia di sufficienza in una delle prove, ha determinato la sua illegittima esclusione dalla graduatoria e va, pertanto, annullata.

Sul punto, giova rimarcare come, in fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, il Consiglio di Stato abbia disposto l'ammissione con riserva e in sovrannumero del ricorrente che, **per effetto della rideterminazione del punteggio, risultava aver superato la c.d. prova di resistenza**.

In particolare, **con ordinanza cautelare n. 3524/2022**, il Supremo Consesso amministrativo statuiva che ***“Considerato che dalla verifica disposta da questa Sezione in altri giudizi sui quesiti della prova nazionale di ammissione alle facoltà di medicina e chirurgia ed odontoiatria, dalla quale è tra l'altro emersa l'ambiguità***

del quesito n. 21, oggetto delle contestazioni di parte ricorrente; a fronte del punteggio di 33,5 riportato da quest'ultimo, il recupero di 1,9 punti per il quesito in questione comporta il superamento della prova di resistenza per la facoltà di odontoiatria (34,6); l'istanza cautelare può pertanto essere accolta con l'ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea sopra indicato per l'anno accademico 2021/2022 [..]”.

Il principio affermato nel richiamato precedente risulta pienamente sovrapponibile all'odierna vicenda, attesa l'identità della questione giuridica sottesa, ossia la necessità di verificare se, in presenza di un punteggio suscettibile di rivalutazione per effetto di errori, ambiguità o criteri applicativi irragionevoli, il candidato consegua comunque il superamento della soglia minima richiesta.

Nel caso di specie, tale evenienza ricorre in duplice prospettiva:

- sia qualora si ritenga illegittimo, in quanto ingiusto, arbitrario e irragionevole, il mancato arrotondamento del punteggio di 17,90 conseguito dal Sig. Levita, con conseguente attribuzione della sufficienza pari a 18/30;

– sia qualora il quesito oggetto di censura venga riconosciuto come ambiguo e, per l'effetto, annullato con attribuzione del punteggio corrispondente, pari a 0,10 punti.

In entrambe le ipotesi, il ricorrente raggiungerebbe la soglia di sufficienza fissata in 18/30, superando dunque positivamente la prova di resistenza, con conseguente fondatezza della domanda cautelare e necessità di disporre l'ammissione con riserva.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA E ANONIMATO DELLA PROVA – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA

La procedura concorsuale impugnata risulta affetta da plurimi vizi di legittimità, in quanto posta in essere in violazione del principio di anonimato delle prove scritte, presidio indefettibile di ogni selezione pubblica e diretta espressione dei principi costituzionali di

uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

È ius receptum nella giurisprudenza amministrativa – anche a livello di Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – che una violazione non meramente formale o irrilevante della regola dell'anonimato comporti, di per sé, la radicale invalidità della graduatoria finale, senza che sia necessario accertare in concreto un'effettiva alterazione dell'imparzialità in sede di correzione.

L'anonimato, infatti, non costituisce mera formalità procedimentale, bensì garanzia sostanziale della par condicio tra i candidati e della neutralità del giudizio valutativo.

Nel caso di specie, le modalità operative adottate dall'Amministrazione hanno determinato un vulnus concreto e percepibile a tale garanzia essenziale.

In particolare, la Commissione è stata posta nelle condizioni di poter abbinare il codice segreto identificativo dell'elaborato al nominativo del candidato anteriormente alla conclusione della fase di correzione, in ragione delle modalità di gestione della scheda anagrafica, della sua riconsegna e della possibilità di visione contestuale del documento di identità e del codice identificativo.

Tale assetto procedimentale ha determinato una evidente falla nel sistema di anonimizzazione, rendendo l'elaborato potenzialmente riconoscibile e, dunque, esposto al rischio di interferenze indebite nel processo valutativo.

Né vale obiettare che la procedura fosse connotata da correzione automatizzata, poiché, in tali ipotesi, il principio di anonimato si declina quale obbligo rafforzato di predisporre meccanismi tecnici e organizzativi idonei ad escludere in radice qualsiasi possibilità di identificazione del candidato, sia attraverso la sicurezza delle procedure informatizzate, sia mediante una rigorosa gestione del materiale cartaceo.

È onere dell'Amministrazione, infatti, garantire un sistema impermeabile rispetto a qualunque rischio di riconoscibilità.

Al contrario, le modalità sopra descritte integrano quello scostamento percepibile dall'osservanza delle vincolanti regole di anonimato che la giurisprudenza reputa sufficiente a configurare un'illegittimità insanabile, atteso che la condotta amministrativa risulta connotata dall'attitudine a porre in pericolo – o anche solo a minacciare – il bene giuridico protetto.

In tale prospettiva, il vizio non si atteggia quale mera irregolarità formale, **bensi quale violazione strutturale delle garanzie concorsuali**, idonea a travolgere l'intera procedura selettiva e la conseguente graduatoria, con conseguente illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili dello sviamento e della carenza di istruttoria.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO COMPETITORUM, RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ILLEGITTIMITÀ DEI DECRETI MINISTERIALI PER OMESSA PREVISIONE DI MODALITÀ E PROGRAMMI D'ESAME UNIFORMI A LIVELLO NAZIONALE E PER INCONGRUITÀ DEL PERIODO DI PREPARAZIONE.

La procedura selettiva oggetto del presente gravame, così come delineata e attuata, si palesa intrinsecamente illegittima per ulteriori e assorbenti profili, che ne minano alla radice la coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Tali vizi attengono, da un lato, alla manifesta incongruità del tempo concesso per la preparazione e, dall'altro, alla radicale assenza di uniformità nelle metodologie didattiche e di approfondimento a livello nazionale, in palese contrasto con la natura della graduatoria finale.

Sotto un primo profilo, la previsione di un "semestre filtro" costituisce una palese violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.

Le lezioni, iniziate il 1° settembre 2025 e concluse nella prima settimana di novembre 2025, hanno di fatto limitato la preparazione effettiva a soli due mesi.

In questo arco temporale del tutto insufficiente, i candidati sono stati chiamati a preparare e sostenere esami su tre materie complesse e fondamentali quali Biologia, Chimica e Fisica – per un totale di 18 Crediti Formativi Universitari (CFU).

L'imposizione di un percorso così accelerato non garantisce un apprendimento adeguato e approfondito, ma incentiva una preparazione nozionistica e superficiale, del tutto inadeguata a selezionare i candidati più "capaci e meritevoli" come imposto dall'art. 34 della Costituzione.

Tale irragionevole compressione dei tempi di studio introduce un elemento di aleatorietà nella selezione, premiando non già la preparazione consolidata, bensì la mera capacità di memorizzazione a breve termine, in spregio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), che esige procedure idonee a raggiungere l'obiettivo prefissato, ovvero la selezione dei migliori.

Tale doglianza risulta ampiamente corroborata dalle dichiarazioni riportate da numerosi articoli di stampa, nelle quali il Ministro ha espressamente riconosciuto le criticità del sistema, manifestando la disponibilità a intervenire per garantire maggiore spazio alla didattica con probabile riduzione dei programmi.

Sotto un secondo e ancor più dirimente profilo, la procedura è viziata da una strutturale violazione del principio di par condicio competitorum.

Sebbene la prova finale scritta sia stata predisposta dal Ministero e somministrata in modo identico in tutte le sedi universitarie, la fase cruciale che la precede, ovvero la preparazione didattica, è stata demandata ai singoli Atenei in assenza di criteri uniformi e vincolanti.

Pur in presenza di programmi formalmente identici a livello nazionale, il Ministero ha ommesso di fornire linee guida specifiche o indicazioni dettagliate sugli argomenti che avrebbero avuto maggiore peso o sulle modalità di formulazione dei quesiti.

Ancora più grave, non è stata fornita alcuna simulazione ufficiale delle prove, lasciando candidati e docenti in una condizione di totale incertezza riguardo alla struttura e al livello di approfondimento richiesti dal test ministeriale.

Tale lacuna ha costretto ogni Ateneo a una mera interpretazione discrezionale, portando i docenti ad approfondire parti diverse del programma in base a una soggettiva previsione di ciò che il Ministero avrebbe potuto richiedere.

Si è così determinata una inaccettabile disomogeneità sostanziale: **un candidato iscritto presso un Ateneo è stato preparato in modo differente, per focus e livello di approfondimento, rispetto a un collega iscritto presso un'altra sede universitaria, pur concorrendo entrambi per la medesima graduatoria nazionale e per il medesimo test finale.**

Tale assetto procedurale trasforma la selezione in una sorta di lotteria, in cui l'esito finale non dipende esclusivamente dal merito del singolo, ma da fattori estrinseci e casuali, quali la sede universitaria scelta e la capacità del singolo Ateneo di "indovinare" l'orientamento del test ministeriale. Ciò contrasta frontalmente con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e con l'obbligo di imparzialità che grava sull'Amministrazione (art. 97 Cost.). Come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa in casi analoghi, l'ammissione non può dipendere da "fattori casuali e affatto aleatori", poiché ciò ***"non solo lede l'eguaglianza tra i candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio [...], ma si lede anche il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l'esito della selezione dei migliori"*** (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

La logica impone che a una graduatoria nazionale debbano corrispondere non solo prove, ma anche percorsi di preparazione omogenei e standardizzati.

La scelta dell'Amministrazione di demandare ai singoli Atenei la gestione di una fase così decisiva della selezione, senza predisporre le necessarie e doverose garanzie di uniformità, costituisce un macroscopico vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità

manifesta e disparità di trattamento, che inficia la legittimità dell'intera procedura e dei relativi atti presupposti, connessi e consequenziali.

VI. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E DI COMPATIBILITÀ EURO-UNITARIA DELLA NORMATIVA DISCIPLINANTE LA PROCEDURA – ISTANZA DI RIMESIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE E/O ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Le disposizioni normative, primarie e secondarie, che regolano la procedura concorsuale oggetto di causa – e, segnatamente, il D.M. n. 1115/2025 – presentano rilevanti e non manifestatamente infondati profili di illegittimità costituzionale nonché dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, la cui valutazione si rimette all'Ecc.mo Tribunale adito ai fini dell'eventuale rimessione alla Corte Costituzionale e/o della proposizione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

1. Sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Si eccepisce la violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost., sotto plurimi e concorrenti profili.

La modifica sopravvenuta – e per taluni aspetti retroattiva – delle regole di svolgimento della procedura selettiva, unitamente all'introduzione di un meccanismo di attribuzione del punteggio strutturalmente irragionevole e idoneo ad alterare la par condicio tra i candidati, si pone in insanabile contrasto con i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

In particolare, l'intervento regolatorio incide su situazioni già consolidate nella sfera giuridica dei partecipanti, compromettendo l'affidamento ingenerato dal quadro normativo originario e determinando un'alterazione postuma dei criteri di selezione fondati sul merito.

Ne deriva una disciplina che, lungi dal garantire l'accesso ai gradi più elevati degli studi “ai capaci e meritevoli” ai sensi dell'art. 34 Cost., introduce un assetto selettivo non coerente con il parametro costituzionale del merito, risultando altresì lesiva del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

In fattispecie analoghe, connotate da modifiche sopravvenute delle condizioni e dei requisiti di partecipazione a procedure selettive, il giudice amministrativo ha già ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., disponendo la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

Sussistono, pertanto, nel caso di specie, i presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, atteso che l'applicazione delle norme censurate si pone quale indefettibile fondamento degli atti impugnati.

2. Sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione Europea.

Ulteriori e autonomi dubbi investono la conformità della normativa nazionale ai principi dell'ordinamento eurounitario, con particolare riferimento ai canoni di proporzionalità, certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e non discriminazione, quali desumibili anche dagli artt. 14, 21 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

La disciplina censurata, nella misura in cui altera retroattivamente le condizioni di partecipazione e introduce criteri valutativi non ragionevoli e sproporzionati rispetto alle finalità dichiarate, appare suscettibile di compromettere l'affidamento legittimamente maturato dai candidati e di incidere in modo non proporzionato sul diritto di accesso all'istruzione superiore, in potenziale contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione.

Tali profili, ove ritenuti rilevanti ai fini della decisione, giustificano la proposizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, affinché venga chiarita la compatibilità della disciplina interna con i parametri euro-unitari sopra richiamati.

Conclusivamente, si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. voglia valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità euro-unitaria prospettate, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, la rimessione degli

atti alla Corte Costituzionale e/o il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

ISTANZA CAUTELARE

(ai sensi dell'art. 55 c.p.a.)

I provvedimenti impugnati sono immediatamente lesivi della posizione giuridica del ricorrente e giustificano l'accoglimento della presente istanza cautelare, sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Sul fumus boni iuris, la fondatezza del ricorso appare di solare evidenza, soprattutto con riferimento al primo motivo.

La modifica retroattiva delle regole di una procedura selettiva, operata dal D.M. n. 1115/2025, costituisce una violazione in re ipsa dei principi fondamentali dell'azione amministrativa, quali la par condicio, il legittimo affidamento e la legalità.

Tale vizio, da solo, è sufficiente a sostenere la plausibilità delle ragioni del ricorrente.

A ciò si aggiungono gli ulteriori profili di illegittimità relativi all'irragionevolezza della regola sull'arrotondamento e all'errore contenuto in un quesito d'esame, che rafforzano ulteriormente la fondatezza della pretesa.

Sul periculum in mora, il pregiudizio che il ricorrente subirebbe nelle more della definizione del giudizio è grave e irreparabile.

L'esclusione dal corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'A.A. 2025/2026 comporterebbe **la perdita di un intero anno accademico**, un danno che non potrebbe essere ristorato per equivalente e che incide direttamente sul diritto fondamentale allo studio, costituzionalmente garantito dagli artt. 3 e 34 della Costituzione.

Il *periculum* è altresì qualificato dalla circostanza che il ricorrente ha già dimostrato il proprio merito superando brillantemente (con 26/30, **doc. 8**) l'esame di Fisica e l'esame di Chimica, conseguendo un punteggio pari a 30/30 (**doc. 8**) e grazie al conseguimento di tali esami si iscriveva nel corso di studi affine (Biotecnologie).

Occorre, altresì, rappresentare a codesto On.le T.A.R. che gli studenti immatricolati al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli

Studi di Messina, ancorché gravati da debito formativo, hanno sostenuto – nel medesimo periodo e contestualmente al ricorrente – gli esami di Fisica e di Chimica.

Tale circostanza assume rilievo decisivo, in quanto dimostra che, in ipotesi di accoglimento della richiesta misura cautelare, il ricorrente potrebbe essere utilmente ammesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia senza necessità di recupero di alcun debito formativo, avendo già assolto agli obblighi didattici richiesti per l'allineamento al percorso curricolare.

Tale risultato prova la sua capacità e preparazione, rendendo l'attesa della decisione di merito particolarmente gravosa e ingiusta.

L'ammissione con riserva, peraltro, non creerebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione, mentre negherebbe al ricorrente la possibilità di non accumulare ulteriore ritardo nel suo percorso formativo.

Per tali ragioni, si insiste per l'accoglimento della domanda di tutela cautelare.

ISTANZA DI VERIFICAZIONE/RICHIESTA ISTRUTTORIA

Con il terzo motivo di ricorso, la difesa del ricorrente ha dedotto l'illegittimità della valutazione della prova di Chimica, sostenuta nel primo appello del 20 novembre 2025, a causa della palese erroneità e ambiguità nella formulazione del quesito n. 29 del test somministrato al candidato.

Il quesito in parola, corrispondente al n. 18 del database generale, è formulato come segue:

“18. Il pH è il logaritmo del _____ della concentrazione molare di idrogenioni (ioni idrossonio, H O)”.

Come argomentato in ricorso, la definizione scientifica universalmente accettata di pH è

"l'opposto del logaritmo della concentrazione di idrogenioni (pH = -log [H₃O⁺])".

La formulazione del quesito, omettendo il segno negativo o un'espressione equivalente, risulta scientificamente incompleta e strutturalmente ambigua, tale da indurre in errore anche un candidato preparato.

Tali conclusioni risultano supportate sia da TestBusters (ente specializzato nel concorso in questione) sia dal perito di parte Prof.ssa Gabriella Cilona.

La risoluzione di tale doglianza implica un accertamento di natura squisitamente tecnica, che esula dalla scienza privata del Giudice e richiede l'ausilio di competenze specialistiche nel campo della Chimica.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo, il Giudice *"qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verifica ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica"*

Nel caso di specie, il ricorrente ha puntualmente dedotto l'erroneità del quesito e l'impatto decisivo che tale errore ha avuto sul punteggio finale e, di conseguenza, sulla sua ammissione (c.d. "prova di resistenza").

L'accertamento tecnico si rende, pertanto, indispensabile per la corretta definizione del giudizio.

Si chiede dunque che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia disporre una verifica nominando un esperto di comprovata competenza nella disciplina della Chimica (preferibilmente un professore universitario o un ricercatore afferente a un ente pubblico qualificato), al quale demandare il seguente incarico, formulando i quesiti che seguono o altri ritenuti di giustizia:

- 1) Dica il Verificatore, esaminato il quesito n. 29 della prova di Chimica sostenuta dal ricorrente (corrispondente al n. 18 del database generale), avente il seguente tenore:
"Il pH è il logaritmo del _____ della concentrazione molare di idrogenioni (ioni idrossonio, H O)", quale sia la risposta scientificamente corretta o se, al contrario, nessuna di esse possa considerarsi pienamente e inequivocabilmente corretta alla luce della definizione scientifica di pH.
- 2) Dica il Verificatore, altresì, se la formulazione del predetto quesito, tenuto conto delle parole mancanti e della sua struttura sintattica, possa ritenersi ambigua, fuorviante, incompleta o comunque idonea, secondo le regole della disciplina

chimica, a indurre in errore un candidato mediamente preparato, chiamato a rispondere in un contesto di selezione concorsuale

Per quanto sopra, il Sig. Giuseppe Levita, come rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia:

- **In via cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere con riserva e in sovrannumero il Sig. Levita alla frequenza del secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) per l'A.A. 2025/2026 presso l'Università degli Studi di Messina, sede preferita dal ricorrente ove lo stesso ha svolto gli esami di profitto;

- **In via istruttoria**, provvedere alla nomina del Verificatore, fissando i termini e le modalità per l'espletamento dell'incarico in conformità con quanto previsto dall'art. 67 c.p.a;

- **In via pregiudiziale ed istruttoria**, si chiede di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di verificare la compatibilità degli atti impugnati, rispettivamente, con gli artt. 3, 34 e 97 Cost. e con gli artt. 14, 21 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

- **Nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati per i motivi esposti in narrativa.

- **Sempre nel merito**, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) per l'A.A. 2025/2026, presso l'Università degli Studi di Messina, ordinando alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli adempimenti necessari a tal fine.

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore degli scriventi procuratori dichiaratisi antistatari.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile. Il contributo unificato è versato nella misura di legge ed è pari ad € 650,00.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Civile - Penale - Amministrativo

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Amari – 3/E, (98076) Sant'Agata M.llo (Me)

tel. 0941/701236, fax 0941704554

e-mail: studiolegalestarvaggi@gmail.com

P.E.C.: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it

Avv. Ubaldo Musarra

Civile - Amministrativo

Via Roselli 1 C, 98076 Sant'Agata di Militello (ME)

e-mail: avvubaldomusarra@gmail.com

P.E.C. avvubaldomusarra@pec.it

Cell. 3299783923

Part. IVA 03684540838

Sant'Agata di Militello – Roma, 20 marzo 2026

Avv. Paolo Starvaggi

Avv. Ubaldo Musarra